


CITTÀ DI VIGONE

Città metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2007

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Determinazione dell'aliquota
- Articolo 3 Esenzione
- Articolo 4 Disciplina della riscossione
- Articolo 5 Pubblicità del regolamento e degli atti
- Articolo 6 Rinvio dinamico
- Articolo 7 Tutela dei dati personali
- Articolo 8 Rinvio ad altre disposizioni
- Articolo 9 Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1
Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai contribuenti che hanno il loro domicilio fiscale in Vigone, alla data stabilita dalla normativa riguardante detta imposta.

Articolo 2
Determinazione dell'aliquota

- 1) Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di VIGONE, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,50 punti percentuali.

Articolo 3
Esenzione

- 1) In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

Numero componenti del nucleo familiare	Soglia di esenzione (Reddito imponibile annuo)	Annotazioni
1	€ 8.000,00	
2	“	
3	“	
4	“	
5	“	
6 o più persone	“	

Articolo 4
Disciplina della riscossione

- 1) In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Articolo 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 6
Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 7
Tutela dei dati personali

- 1) Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 8
Rinvio ad altre disposizioni

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 9
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.